

COMUNE DI VALCHIUSA

Città metropolitana di Torino

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE

approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 6 del 23 maggio 2020

INDICE

Art. 1 - Oggetto del regolamento

Art. 2 – Soggetti passivi

Art. 3 – Aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale all'IRPEF

Art. 4 – Soglia di esenzione

Art. 5 – Entrata in vigore e norme finali

ART. 1 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Il presente regolamento, approvato ai sensi del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, disciplina, nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, l'applicazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) nel Comune di Valchiusa.

ART. 2 – SOGGETTI PASSIVI

L'addizionale è dovuta dai contribuenti che, alla data del 1° gennaio, hanno il domicilio fiscale nel Comune di Valchiusa sulla base delle disposizioni di legge vigenti.

ART. 3 – ALIQUOTE DI COMPARTECIPAZIONE DELL'ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF

Le aliquote di compartecipazione dell'addizionale comunale all'IRPEF, prevista dall'art. 1 d.lgs. 360/1998, sono stabilite per scaglioni di reddito a decorrere dall'anno 2020:

- da 0 a 15.000,00 euro: 0,40%;
- da 15.001,00 a 28.000,00 euro: 0,50%;
- da 28.001,00 a 55.000,00 euro: 0,60%;
- da 55.001,00 a 75.000,00 euro: 0,70%;
- oltre 75.000,00 euro: 0,80%.

ART. 4 – SOGLIA DI ESENZIONE

Viene fissata a decorrere dall'anno 2020, in relazione al disposto dell'art. 1, comma 3-bis, d.lgs. 360/1998, inserito dall' art. 1, comma 142, legge 27 dicembre, n. 296, la soglia di esenzione per i possessori di reddito imponibile fino ad euro 15.000,00 (quindicimila).

Il contribuente che supera la soglia di esenzione di cui al primo comma è tenuto al versamento dell'addizionale sull'intero reddito imponibile ai fini IRPEF.

ART. 5 – ENTRATA IN VIGORE E NORME FINALI

Il presente regolamento entra in vigore, ai sensi dell'art. 1 d.lgs. 360/1998, modificato dall'art. 13, comma 16 decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, il 1° gennaio 2020.

Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti di rango superiore.

Nelle more della formale modificazione del presente regolamento si applica la normativa sopra ordinata.